CASSAZIONE.net

MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

02339 13

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonio	MERONE	Presidente
Dott. Antonio	GRECO	Cons. Rel.
Dott. Ettore	CIRILLO	Consigliere
Dott. Maria Giovanna	SAMBITO	Consigliere
Dott. Stefano	OLIVIERI	Consigliere

R.G.N.27936/10

Cron. 2339

Rep.

Ud. 19/04/12

Sanzioni amministrative per violazioni tributarie - obiettiva incertezza normativa

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

- *ricorrente* -

contro

P I , rappresentata e difesa dall'avv. Romilda Giuffrè e dall'avv. Vincenzo Giuffrè ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'avv. Adriano Giuffrè in via Camozzi n. 1;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione 2, n. 291, depositata il 15 ottobre 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 aprile 2012 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

udito l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per la ricorrente e l'avv. Adriano Giuffrè per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

CASSAZIONE.net

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, accogliendone solo parzialmente l'appello, nel giudizio introdotto da I P con l'impugnazione dell'avviso di accertamento ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000, con il quale veniva sottoposta a tassazione separata la plusvalenza - realizzata sulla vendita di un terreno edificabile in Angri - che la contribuente aveva del tutto omesso di dichiarare, mentre confermava l'avviso in relazione all'imposta, lo annullava per la parte relativa alle sanzioni ed agli interessi.

Riteneva infatti il giudice d'appello che, come correttamente rilevato dalla Commissione di primo grado, essendo soggette le plusvalenze immobiliari sempre a tassazione separata, e non essendo stata esplicitata con la dichiarazione la volontà di optare per la tassazione ordinaria, legittimamente l'ufficio aveva proceduto all'accertamento della plusvalenza con tassazione separata, e ciò "anche a seguito del mancato perfezionamento della definizione automatica", cui la contribuente aveva aderito ai sensi dell'art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, attesa l'espressa esclusione dal beneficio prevista al comma 1 con riguardo ai redditi soggetti a tassazione separata, per i quali era invece specificamente prevista la presentazione di definizione integrativa ai sensi dell'art. 8 della stessa legge.

Con riguardo alle sanzioni irrogate, ravvisata, "ai sensi degli artt. 8, comma 1, del d.lgs. n. 546/92, 6, comma 2, del d.lgs. n. 472/97 e 10, comma 3, n. 1, della legge n. 212/200, l'incertezza obiettiva sulla norma disciplinante la fattispecie desumibile desumibile dal complesso delle disposizioni che ad essa si riferiscono e dal comportamento tenuto dalla contribuente con il ricorso alla definizione agevolata di cui all'art. 9 della legge n. 289, dichiarava "non dovute le sanzioni applicate".

La contribuente ha prodotto atto difensivo oltre il termine fissato per il deposito del controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,

CASSAZIONE.net

dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dell'art. 6 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 81, comma 1, lett. b (art. 67, lett. b) e 82 del d.P.R. 917/1986 e art. 1 d.lgs. 18.12.1997, n. 471. Art. 360, n. 3, c.p.c.", l'amministrazione ricorrente censura la decisione con riguardo all'annullamento delle sanzioni pecuniarie applicate con l'atto di accertamento per "presentazione di dichiarazione infedele per l'indicazione di un reddito inferiore a quello accertato, per l'art. 1, comma 2, d.lgs. 18.12.1997 n. 471". Deduce infatti che, per un verso, nella sentenza impugnata non sarebbero indicate partitamente le disposizioni "oscure", e, per altro verso, si farebbe riferimento ad un comportamento della contribuente, non avente, come tale, nulla a che fare con una incertezza normativa.

Il motivo è fondato.

Il giudice d'appello ha infatti escluso l'irrogazione delle sanzioni, senza che ne ricorressero le condizioni fissate dalla legge, ravvisabili quando "la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria" (così l'art. 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000; in termini analoghi sono formulate le disposizioni dell'art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), norme ed incertezza su cui la sentenza impugnata tace del tutto. Al contrario, nella stessa decisione si rileva che "essendo soggette le plusvalenze immobiliari sempre a tassazione separata, e non essendo stata esplicitata con la dichiarazione la volontà di optare per la tassazione ordinaria, legittimamente l'ufficio aveva proceduto all'accertamento della plusvalenza con tassazione separata"; e di seguito si esclude che sull'accertamento possa aver spiegato effetti il "mancato perfezionamento della definizione automatica", cui la contribuente aveva aderito ai sensi dell'art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in considerazione dell'espressa esclusione dal beneficio prevista al comma 1 con riguardo ai redditi soggetti a tassazione separata, per i quali era invece specificamente prevista la presentazione di definizione integrativa ai sensi dell'art. 8 della stessa legge.

CASSAZIONE.net

CASSAZIONE.net

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva, che costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d'interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione. Tale verifica è censurabile in sede di legittimità per violazione di legge, non implicando un giudizio di fatto, riservato all'esclusiva competenza del giudice di merito, ma una questione di diritto, nei limiti in cui la stessa risulti proposta in riferimento a fatti già accertati e categorizzati nel giudizio di merito" (Cass. n. 24670 del 2007, n. 13457 del 2012).

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente in ordine alle sanzioni.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre possono essere compensate fra le parti le spese per i gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente in ordine alle sanzioni.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 6.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Dichiara compensate fra le parti le spese relative ai gradi di merito.

CASSAZIONE.net

CASSAZIONE.net

Così deciso in Roma il 19 aprile 2012.

Il Consigliere estensore

(Antonio Greco)

Il Presidente

(Antonio Merone)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 31 GEN 2013

CASSAZIONE.net